

forse prioritaria la vicenda legata ai precari presenti nella Croce rossa italiana? Ancora più grave: la maggioranza vuole approvare una norma senza averne chiara la portata; infatti i provvedimenti suscettibili di modifica da parte del commissario potrebbero essere ancora molti di più e interessare atti di una struttura che oggi non brilla per trasparenza.

Dunque, la maggioranza vuole dare poteri per cambiare l'ente e per fare una vera e propria sostanziale riforma senza passare attraverso il Parlamento. Lo diciamo subito, senza voler fare alcuna minaccia: invitiamo il Governo a stralciare questa norma perché, altrimenti, attiveremo ogni tentativo per bloccarne l'approvazione.

Non vogliamo fare ostruzionismo, perché riteniamo che ci siano alcune norme risolutive di problematiche vere presenti nella nostra comunità. Ci riferiamo, in modo particolare, al risarcimento dei soggetti e delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994, e siamo pronti a votare le modifiche proposte per sostenere gli sforzi per la ricostruzione e per il rilancio economico. Anzi, abbiamo presentato degli emendamenti e ci sembra giusto ricostruire e riavviare le attività delle imprese nelle aree settentrionali. Allo stesso modo, riteniamo che sia giusto aiutare le imprese al sud, laddove hanno subito dei problemi legati alle calamità naturali.

Voglio ricordare che due anni fa un terremoto ha provocato danni notevoli nel Molise e in Sicilia, così come ci sono stati notevoli conseguenze legate all'eruzione vulcanica dell'Etna. Ebbene, in quei territori non vi è stata nessuna ricostruzione e per le aziende nessun aiuto per ripartire. Ecco perché abbiamo presentato questi emendamenti. La famosa legge di solidarietà promessa dal Presidente del Consiglio a Catania in aiuto di quelle comunità non si è realizzata. Allo stesso modo, non si sono realizzati gli interventi straordinari promessi dalla ministra Prestigiacomo e dal viceministro Micciché in apposite riunioni con gli amministratori.

Dunque, siamo pronti a sostenere gli aiuti per le aree del nord colpite dall'alluvione nel 1994. Chiediamo, però, che vi sia un'eguale attenzione da parte del Governo per le imprese che anche al sud debbono superare fasi che non sono legate solo ai fenomeni di calamità naturale, ma ad una crisi più profonda che sta colpendo le aree del Mezzogiorno d'Italia.

Vi è una grande disponibilità da parte nostra a convertire velocemente in legge il decreto-legge in esame, purché si stralci la parte relativa all'articolo 3-ter (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5303)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Blasi.

GIANFRANCO BLASI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Modifica nella costituzione
di una Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 13 ottobre 2004, la XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha proceduto alla

elezione del deputato Domenico Bova a vicepresidente, in sostituzione del deputato Mauro Zani, dimissionario.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 14 ottobre 2004, alle 9,30:

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

S. 2544 – Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica*) (4862-A)

e delle abbinare proposte di legge costituzionale: ZELLER ed altri; BIELLI; SPINI e ANGIONI; BUTTIGLIONE ed altri; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSSETTI ed altri; ZACCHEO; MANTINI ed altri; SODA; OLIVIERI e KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ed altri; BOLOGNESI ed altri; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ed altri; COLLÈ; VITALI ed altri; MAURANDI ed altri; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ed altri; CABRAS ed altri; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ed altri; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ed altri; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044).

– *Relatore:* Bruno.

La seduta termina alle 21,20.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO ANTONIO MACCANICO SULL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4862 ED ABBINATE

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle fasi finali di questa maratona parlamentare iniziata nei primi giorni di agosto, ripresa al rientro delle ferie in settembre e continuata senza soluzione di continuità, con ritmi spasmodici, fino ai nostri giorni, è assai difficile sottrarsi ad un sentimento di profonda delusione, di amarezza, di insoddisfazione e di preoccupazione per il futuro della nostra democrazia.

In alcune fasi del dibattito si è assistito ad una sorta di desacralizzazione, di banalizzazione delle tematiche istituzionali che, per loro natura, dovrebbero comportare tensione ideale, elaborazione culturale attenta, riflessione spassionata, visione del futuro, accantonamento di pregiudizi e di particolarismi, sforzo di porsi al di sopra degli interessi contingenti di parte.

A nessuno è venuto in mente in questa atmosfera così chiusa e stagnante l'idea di pronunciare l'invocazione che fu di Benedetto Croce all'inizio dei lavori dell'Assemblea costituente: *vem creator Spiritus*. Sarebbe apparsa del tutto impropria, falsa, retorica, direi quasi comica di fronte ad un testo di riforma della intera seconda parte della nostra Costituzione, che si sapeva frutto protervo e imm modificabile di una negoziazione estenuante tra le componenti di una maggioranza divisa su tutto, ognuna con una ideuzza brandita come un postulato irrinunciabile, e quasi tutte rigorosamente estranee allo spirito della nostra Costituzione, alla nostra tradizione giuridica, alle esigenze di crescita democratica presenti nella nostra comunità nazionale.

Non desidero negare, presidente Bruno, che siano stati fatti sforzi – in particolare da parte sua – per migliorare i testi, esaminare emendamenti, correggere le storture più macroscopiche.

Ma in realtà avete limato le zampe alle mosche, avrebbe detto Gaetano Salvemini, perché le norme più qualificanti, le innovazioni più pericolose, l'impianto complessivo di questa riforma è rimasto intatto, ed esso costituisce un colpo durissimo alla democrazia repubblicana nel nostro paese.

Il vizio di origine credo sia nel proposito luciferino di usare l'articolo 138 della Costituzione, previsto dai costituenti per le revisioni parziali della Costituzione, come lo strumento di cui avvalersi per un ribaltamento completo dell'ordinamento, della intera seconda parte della Costituzione.

Inserire le assurde pretese della Lega in un testo comprensivo anche delle contrastanti e altrettanto arbitrarie e infondate visioni delle altre componenti della maggioranza è parso la via più pratica per consolidare la maggioranza di governo, fuori da ogni visione organica e coerente del sistema politico.

È stato un modo di procedere irresponsabile, gravido di pericoli per la nostra democrazia, che ha fatto danni gravi al prestigio del Parlamento italiano e ci porta ad approvare una costituzione della maggioranza, nella quale una parte ingente del paese non si riconosce minimamente.

Di fronte alle esigenze di ammodernamento del nostro sistema politico, come è noto, fu sperimentata due volte, senza successo, la via delle « Commissioni bicamerali », i cui compiti erano stati stabiliti con legge costituzionale, proprio in deroga all'articolo 138.

Si era cioè concordemente riconosciuto che una riforma organica dell'assetto istituzionale richiedeva una procedura nuova, creata *ad hoc*.

Falliti i tentativi fatti con le « Commissioni bicamerali », si è proceduto con l'articolo 138, ma sempre per modifiche limitate del testo costituzionale. Tutte le modifiche introdotte nel nostro sistema nelle passate legislature erano contenute entro precisi confini: così la riforma dell'articolo 111 sul giusto processo, quella sulla forma di governo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, così anche la riforma del Titolo V, che riformava

appunto solo un titolo, per quanto importante, della Costituzione, non l'intera seconda parte, che è come dire l'intero ordinamento della Repubblica.

Anche nella X legislatura il Senato approvò un progetto di riforma del bicameralismo, definito « procedurale », che non arrivò alla approvazione finale per la fine della legislatura, ma che avrebbe meritato un minimo di valutazione in questa sede, non il totale oblio. Anche quella fu certamente una riforma parziale, e quindi opportunatamente basata sull'articolo 138.

Il ricorso alla procedura dell'articolo 138 — occorre tenerlo ben presente — comporta alcuni vincoli molto fermi: quelli di non intaccare i principi supremi dell'ordinamento, come afferma una importante sentenza della Corte costituzionale, tra i quali non avrei dubbi a porre anche la forma di governo parlamentare, che fu una solenne scelta della Costituente con l'approvazione dell'ordine del giorno Perrassi.

Con la vostra revisione della forma di governo si abbandona il modello della democrazia parlamentare: il collegamento del candidato primo ministro ai candidati nei singoli collegi come obbligo costituzionale è un modo assai chiaro di introdurre l'elezione diretta del primo ministro senza sancirla espressamente. La legittimazione democratica del primo ministro non proviene più dal Parlamento e dalla fiducia che esso gli conferisce, ma direttamente dal corpo elettorale.

E ciò comporta, come conseguenza, la sua assoluta preminenza sul Parlamento e sulla maggioranza parlamentare, che avete sancito in più di una norma.

Anche la cristallizzazione, la cementificazione della maggioranza uscita dalle elezioni è concetto del tutto estraneo alla forma di governo parlamentare e all'essenza stessa della democrazia rappresentativa, fondata sulla divisione dei poteri.

È una forma di governo ambigua, che dà al primo ministro un potere smisurato, sconosciuto anche ai sistemi presidenziali, nei quali le istituzioni rappresentative

hanno autonomia e attribuzioni sulle quali il Capo dell'esecutivo non ha alcun modo di incidere.

Una riforma così radicale e sconvolgente non credo sia ammissibile attraverso la procedura dell'articolo 138, perché intacca un principio supremo. Se volete avventurarvi in questa strada, avete una sola via davanti a voi: un'assemblea costituente.

Quanto al Senato federale, esso sfugge ad ogni modello presente negli Stati federali esistenti.

Non si comprende quale sia il vero fondamento della loro rappresentatività territoriale. Solo una posizione paritaria di tutte le regioni, con l'adozione della elezione diretta dei rappresentanti regionali, assicurerebbe questa rappresentatività, come avviene negli Stati Uniti, ove California e Rhode Island hanno lo stesso numero di senatori.

Quanto ai procedimenti legislativi, nonostante le modifiche proposte è emerso chiaramente che rimangono macchinosi, complessi, incerti, fonti di sicuri contenziosi, che ne bloccheranno lo svolgimento normale.

Un altro capitolo è assolutamente carente in questo testo: quello delle garanzie intese ad evitare la « tirannide » della maggioranza.

Le proposte più significative e pregnanti avanzate dalle opposizioni su questi temi sono state sistematicamente respinte.

La stessa posizione del massimo garante del sistema, il Presidente della Repubblica, e la istituzione principale di garanzia, la Corte costituzionale, escono indeboliti gravemente.

Onorevoli colleghi, la cultura giuridica nazionale, come abbiamo appreso dalle audizioni, è in stragrande maggioranza molto critica nei confronti di questo testo e colma di riserve e di preoccupazioni.

Nel corso del dibattito anche dall'interno della maggioranza si sono levate voci che raccomandavano prudenza, flessibilità, attenzione alle posizioni delle opposizioni. Si è proposto che la riforma fosse contenuta nei limiti della correzione al Titolo V della Costituzione, e che i temi

maggiori fossero affidati ad una futura assemblea di revisione costituzionale o assemblea costituente. Anch'io ho fatto una proposta analoga. Ma tutto mi pare sia stato inutile. La maggioranza intende andare avanti testardamente.

Se così è, sarà inevitabile che il popolo italiano si pronunci su questo testo. La Costituzione non è dominio riservato alle maggioranze che si alternano al Governo; appartiene al popolo, al suo presente e al suo futuro, e sarà esso a dare la risposta finale, che — non dubito — sarà di condanna senza appello di questo tentativo di imprimere una grave involuzione al nostro sistema politico.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIANFRANCO BLASI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5303

GIANFRANCO BLASI, *Relatore*. Il disegno di legge all'ordine del giorno reca la conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2004.

Occorre rilevare che il provvedimento, come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura dal Senato, interviene su diversi settori e presenta disposizioni scarsamente omogenee.

Si ha, in sostanza, l'impressione che il Senato abbia colto l'occasione del decreto per affrontare diverse problematiche, anche a scapito della coerenza della materia trattata.

Ricordo che la carenza di omogeneità del provvedimento è stata segnalata in particolare dal Comitato per la legislazione nel parere reso il 6 ottobre scorso. È questo un problema che si pone con una certa frequenza e che deve indurre a svolgere un'attenta riflessione sull'ordinato utilizzo degli strumenti normativi che l'ordinamento mette a disposizione del legislatore.

Più in particolare, venendo al merito delle diverse disposizioni recate dal provvedimento, merita rilevare, in primo luogo, che l'articolo 1 autorizza il CNIPA a

prorogare al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti a tempo determinato in essere presso il medesimo centro alla data del 28 maggio 2004. A tal fine si stabilisce che il CNIPA debba provvedere nell'ambito dei propri stanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte. In particolare, la misura massima del contributo in conto capitale a favore delle imprese, aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, viene elevata dal 30 per cento al 75 per cento del danno subito e la relativa autorizzazione di spesa viene aumentata da 300 milioni di lire a 259 mila euro. Si stabilisce quindi che i soggetti indicati possono richiedere la parte residua del contributo agli interessi, attraverso corrispondente riduzione della quota capitale del finanziamento. Viene altresì previsto che le somme impegnate sui fondi di garanzia in relazione ai finanziamenti a tasso agevolato, che verranno disimpegnate per effetto del rimborso dei finanziamenti stessi, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione dovranno essere contenuti entro le risorse disponibili nei fondi per il concorso statale al pagamento degli interessi, costituiti presso Mediocredito centrale e Artigiancassa. A tale fine la norma autorizza Mediocredito centrale a versare ad Artigiancassa, a valere sulle medesime risorse, un importo pari a 27,1 milioni di euro.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati effettuati alcuni approfondimenti su tale articolo. In particolare, sono stati richiesti al Governo chiarimenti in ordine alle disponibilità presenti presso Mediocredito centrale, utilizzabili sia per la copertura dei maggiori oneri connessi all'incremento dei contributi, sia per il versamento che Mediocredito è autorizzato ad elargire ad Artigiancassa per garantire il pagamento dei contributi da questa effettuati. La discussione in Commissione si è inoltre soffermata sull'esi-

genza di una più precisa definizione della platea dei beneficiari della norma, anche con riferimento ai profili temporali connessi all'erogazione dei contributi. A tale proposito, il rappresentante del Governo, intervenuto durante i lavori della Commissione, ha precisato che le risorse di Mediocredito centrale e di Artigiancassa risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento. Inoltre, il rappresentante del Governo ha precisato che la norma si applicherà a tutte le domande presentate, in quanto per tutti i finanziamenti concessi non si è ancora pervenuti alla fase conclusiva, per cui i relativi rapporti sono tuttora in essere. Sulla stessa materia interviene pure l'articolo 3, che reca il differimento dei termini concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 691 del 1994. Va peraltro rilevato che un più attento coordinamento formale avrebbe suggerito di accorpate i due articoli.

L'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 220 del 2004, anch'esso introdotto al Senato, fa salve, in deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), le assunzioni a tempo determinato già poste in essere dalle università. A tal fine è prevista la destinazione di quota parte, per un ammontare pari a 500 mila euro, delle risorse del fondo per le assunzioni in deroga al blocco, di cui al comma 54 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. L'articolo 1-*quater*, introdotto al Senato, consente ai docenti ed al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola, che svolge servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero e presso i lettori d'italiano, di completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero previsto dal relativo contratto collettivo.

L'articolo 1-*quinqües*, introdotto al Senato, disponeva la proroga di un anno dell'attività dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai fini

della predisposizione della relazione sui principi generali del federalismo. Durante l'esame in sede referente, è emersa l'esigenza di fornire un contesto preciso entro cui deve operare l'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica. Si è evidenziata la necessità della rapida definizione, in sede di Conferenza unificata, dell'accordo preliminare alle decisioni che si dovranno assumere nell'ambito dell'Alta Commissione. Anche la discussione sulla riforma costituzionale, che in queste settimane ha impegnato l'Assemblea, conferma infatti quanto la definizione di un assetto più avanzato dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali risulti improcrastinabile. Si tratta, in particolare, di contemperare l'esigenza di un'effettiva autonomia, da intendersi come adeguata capacità di entrata e di spesa, da parte degli enti territoriali, con quella di assicurare la compatibilità delle scelte adottate dai diversi livelli di Governo ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Unione economico-monetaria.

L'articolo 2 reca, al comma 1, l'interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 168 del 2004; viene infatti chiarito che l'innalzamento dell'aliquota d'imposta dallo 0,25 al 2 per cento, recata dalla ricordata disposizione del decreto-legge n. 168, riguarda solo i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Va al riguardo ricordato che durante la fase finale dell'esame in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2004, il presidente della Commissione bilancio aveva inteso sottolineare, allo scopo di fugare interpretazioni discordanti con la volontà del legislatore, che la norma doveva interpretarsi nel senso che l'aumento non si sarebbe applicato, come taluno aveva inteso in un primo momento, indifferentemente a tutti i finanziamenti erogati ma soltanto a quelli relativi all'acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione. Il Governo ha comunque opportunamente inserito nel testo l'articolo ricordato, al fine di escludere ogni possi-

bile dubbio interpretativo. Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo, introdotto al Senato, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dello 0,25 per cento anche alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. Infine, il comma 1-quinquies dell'articolo 2, introdotto al Senato, modifica la formulazione letterale dell'articolo 10 della legge n. 342 del 2000, prevedendo che, per quel che concerne la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali da parte delle società, si faccia riferimento non più al bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002, ma all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. Al riguardo, si segnala che la norma appare idonea a produrre effetti positivi di gettito, seppur limitati.

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, abroga l'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici e per i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, riportando tali figure nell'area contrattuale di comparto per gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche in questo caso in Commissione è emersa una problematicità sulla coerenza della norma.

L'articolo 3-ter, introdotto durante l'iter al Senato, autorizza il Commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce rossa a ratificare o modificare, a seguito della trasformazione dell'Associazione in ente di alto rilievo, i provvedimenti adottati dallo stesso a partire dal 1° gennaio 2003. È prevista una clausola di invarianza finanziaria, per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, nel corso dei lavori della Commissione è stata da più parti sottolineata l'esigenza di ottenere più puntuali informazioni in ordine al contenuto degli atti, che, in virtù dell'articolo 3-ter, il Commissario straordinario della Croce rossa italiana dovrebbe ratificare, ovvero modificare. Ricordo che in tal senso si è espressa anche, nel parere di competenza,

la I Commissione (Affari costituzionali). Il Governo ha, in effetti, provveduto alla trasmissione degli atti in questione. Nella documentazione trasmessa viene, tra l'altro, precisato che gli atti erano stati trasmessi dalla Croce rossa ai ministeri vigilanti per la necessaria approvazione e che i ministeri, pur concordando sull'opportunità e sui contenuti sostanziali dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si sono trovati nell'impossibilità di approvarli, in quanto alla Croce rossa, non essendo ancora qualificata quale ente di alto rilievo, non era data la possibilità di prevedere posizioni dirigenziali generali.

L'articolo 3-*quater*, anch'esso introdotto dal Senato, abroga il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2004 che stabiliva il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni, per realizzare programmi di qualificazione e aggiornamento professionale, potevano rivolgersi a centri di formazione esterni soltanto nel caso in cui non fosse possibile ricorrere alle scuole superiori pubbliche di formazione o al Formez. L'articolo 3-*quinquies*, introdotto dal Senato, dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto si considerino, ai fini IVA, quali cessioni di aziende, restando pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. La norma dispone inoltre che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Con riferimento a tali disposizioni è stato ipotizzato, durante i lavori di Commissione, il rischio di una perdita di gettito. Il rappresentante del Governo ha tuttavia fornito ampie rassicurazioni al riguardo, ricordando che la norma modifica disposizioni già contenute nella legge finanziaria per il 2004, e precisamente ai commi 122 e 123 dell'articolo 3, la cui efficacia era stata subordinata alla preventiva approvazione da parte

delle autorità comunitarie, che, allo stato, non è ancora pervenuta. In particolare, per quel che concerne l'IVA, il rappresentante del Governo ha precisato che tali operazioni sono considerate comprese tra i conferimenti che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda i quali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non costituiscono cessioni di beni e, pertanto, non sono imponibili ai fini IVA.

L'articolo 3-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 il termine *a quo* per l'applicazione dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2004 che dispone che, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore, la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal dipartimento della pubblica sicurezza costituisca un requisito necessario.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati esaminati alcuni emendamenti riferiti al provvedimento, che tuttavia sono stati tutti respinti, ad eccezione dell'emendamento 1-*quinquies*.¹ Pagliarini, che è stato ritirato. Si è infatti ritenuto che solo in sede di discussione in Assemblea si potesse verificare la possibilità e la praticabilità di apportare modifiche al provvedimento, posto che, nel caso in cui si ritenesse di emendare il testo, lo stesso dovrebbe essere nuovamente esaminato dal Senato, il che dovrebbe avvenire in tempo utile per la sua conversione, vale a dire entro il 19 ottobre 2004.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 23,15.